

COMUNICATO Protocollo n. 835 del 13 maggio 2021	NUMERO: 141 ANNO SPORTIVO: 2020/2021
PROPONENTE Settore Giustizia	
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO Campionato Serie A2 Maschile	
ABSTRACT Decisione Giudice Sportivo Nazionale ricorso HC Pistoia	
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	



Il Giudice Sportivo Nazionale,

vista l'istanza ex art.105 del Regolamento di Giustizia, presentata in data 06.05.2021 dal sodalizio HC Pistoia, volta a contestare la squalifica per due gare inflitta con C.U. 127 del 01.05.2021 A.S. 2020/2021 all'allenatore sig. Filippo Treno, a seguito della gara di Serie A2M girone A HC Pistoia – Superba HC, per avere, in costanza di squalifica di cui al Com. Uff. n. 121 del 24.04.2021 A.S. 2020/2021, sostato per l'intera gara all'esterno della sua panchina dirigendo - di fatto - la squadra da lui allenata;

che con tale istanza il sodalizio HC Pistoia chiedeva l'annullamento della ulteriore sanzione di squalifica di due gare al proprio tecnico Treno Filippo per i seguenti motivi:

1. il sig. Filippo Treno non è stato inserito nella distinta di gara in quanto era soggetto a squalifica comminata con C.U. 121 del 24.04.2021;
2. avendo inserito in distinta il nominativo di altro tecnico, la squadra non aveva necessità di indicazioni tecniche essendo appunto presente altro tecnico in campo;
3. il sig. Filippo Treno non ha mai sostato all'esterno della sua panchina, né nei pressi della medesima, in quanto egli si trovava all'esterno dell'impianto sportivo.

A supporto della propria istanza la società H.C. Pistoia depositava tre testimonianze scritte dai propri tesserati, ossia dal dirigente accompagnatore sig. Arrighetti Umberto, dall'atleta presente in distinta sig. Salvi Maurizio e dal dirigente addetto agli arbitri nonché addetto Covid sig. Alessandro Gori.

La ricorrente afferma altresì che *“in relazione alle norme anti-Covid in vigore, possono entrare non solo nel recinto di gioco, ma nell'intero impianto sportivo, esclusivamente le persone a ciò autorizzate ed il sig. Filippo Treno nel caso di specie non era stato autorizzato, proprio in virtù della squalifica ricevuta”*. Aggiungeva, inoltre, che il sig. Filippo Treno si trovava all'esterno del campo su una proprietà privata su cui la società ricorrente non ha alcun potere di impedire l'accesso.

- Che Questo Giudice Sportivo ha proceduto a richiedere supplemento di referto agli arbitri dell'incontro;
- che con il supplemento gli arbitri hanno confermato quanto riportato all'interno del referto e altresì specificato:

1. che al loro arrivo all'interno dell'impianto sportivo il sig. Filippo Treno stava dirigendo il riscaldamento pre-partita della squadra all'interno del recinto di gioco;
2. che è stato fatto presente al sig. Filippo Treno che, in quanto squalificato, non poteva svolgere la funzione di allenatore, ma lo stesso ha continuato nella direzione del riscaldamento pre-gara;
3. che il sig. Filippo Treno ha presenziato alla lettura della distinta gara e al riconoscimento dei propri giocatori da parte degli arbitri;
4. che a seguito di richiesta della squadra ospite del cambio delle maglie di gioco del sodalizio HC Pistoia, lo stesso sig. Filippo Treno ha distribuito le nuove maglie ai propri giocatori;
5. che durante la gara il sig. Filippo Treno stazionava in prossimità della panchina della propria squadra, all'esterno della recinzione che delimita l'impianto sportivo, impartendo

disposizioni alla stessa sia durante l'incontro che durante le pause, nonché protestava in seguito ad alcune decisioni arbitrali.

Per quanto sopra Questo Giudice Sportivo ritiene non meritevole di accoglimento e, pertanto, debba essere rigettato il ricorso del sodalizio HC Pistoia per i seguenti motivi:

- 1) ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Giustizia *“La squalifica consiste nel divieto, a carico di tesserati, di partecipare ad una o più gare, fino ad un massimo di 10, di uno stesso campionato o torneo a cui, secondo il calendario, il tesserato punito avrebbe potuto partecipare, indipendentemente dalla qualifica rivestita.”*;
- 2) che al tesserato Filippo Treno, con C.U. n.121 del 24.04.2021 A.S. 2020/2021 relativo al campionato di Serie A2 maschile, era stata comminata in qualità di allenatore del sodalizio HC Pistoia la squalifica di una gara da scontare;
- 3) che dal referto di gara e dai supplementi richiesti viene confermato che durante la partita del Campionato di Serie A2 maschile HC Pistoia – Superba HC del 01.05.2021, il sig. Filippo Treno, pur se posizionato all'esterno della recinzione dell'impianto di gioco in prossimità della panchina della propria squadra, dirigeva comunque la stessa sia durante le fasi di gioco che nelle pause;
- 4) che le dichiarazioni fornite e sottoscritte dai tesserati del sodalizio HC Pistoia sig. Arrighetti Umberto, sig. Salvi Maurizio e sig. Alessandro Gori, non essendo dichiarazioni di terzi dovrebbero essere considerate come non probanti, seppur si limitano ad affermare solamente e testualmente che: **Arrighetti Umberto** (dirigente accompagnatore del sodalizio HC Pistoia) *“il sig. Filippo Treno non ha sostato all'interno dell'Impianto Sportivo durante la disputa della gara in oggetto, ma bensì si trovava in area privata esterna all'impianto stesso ”*; **Salvi Maurizio** (giocatore del sodalizio HC Pistoia) *“ Il sig. Filippo Treno ha sostato per tutta la durata dell'incontro in programma all'Esterno dell'Impianto Sportivo, in area privata esterna all'impianto stesso”*; **Gori Alessandro** (dirigente addetto agli arbitri nonché addetto Covid del sodalizio HC Pistoia) *“ in funzione del mio ruolo per la gara posso affermare che durante la gara il sig. Filippo Treno, non ha mai varcato l'ingresso del all'impianto sportivo e che quindi non si poteva trovare all'interno dello stesso. Egli ha sostato per tutta la durata dell'incontro (iniziato alle 15.30) all'Esterno dell'Impianto Sportivo, in area privata esterna all'impianto stesso.”*;
- 5) che appare evidente che le dichiarazioni dei tesserati sopra integralmente riportate non smentiscono il fatto che il sig. Filippo Treno durante lo svolgimento della partita si trovasse, pur all'esterno della recinzione dell'impianto sportivo, nei pressi della panchina del sodalizio HC Pistoia e che non abbia diretto la propria squadra durante le fasi di gioco e nelle pause, confermando quindi in toto quanto affermato dai Direttori di gara sul comportamento tenuto dal sig. Filippo Treno durante la partita;
- 6) è opportuno evidenziare che la stessa società ha dichiarato nel ricorso che *“ in relazione alle norme anti-Covid in vigore, possono entrare non solo nel recinto di gioco ma nell'intero impianto sportivo, esclusivamente le persone a ciò autorizzate ed il sig. Filippo Treno nel caso di specie non era stato autorizzato, proprio in virtù della squalifica ricevuta”*. Dalle dichiarazioni dei Direttori di gara risulta che nelle fasi pre-partita (riscaldamento pre-partita, appello dei giocatori, cambio maglie giocatori) il sig. Filippo Treno si trovasse altresì all'interno dell'impianto di gioco e tale circostanza non è smentita neppure dalle dichiarazioni dei tesserati prodotte, che recitano all'unisono **che durante**

l'incontro il sig. Filippo Treno sostava all'esterno dell'impianto di gioco, e quella del dirigente addetto agli arbitri nonché addetto Covid, sig. Gori Alessandro, il quale specifica anche l'ora da cui il sig. Filippo Treno sostava all'esterno dell'impianto indicando le ore 15.30. Il Protocollo Igienico Sanitario per l'Emergenza Covid-19, emesso dalla F.I.H. secondo le normative e direttive del Governo Italiano e del CONI, prevede, come giustamente riportato dalla ricorrente, che le gare devono essere svolte a porte chiuse, ossia senza presenza di pubblico, inoltre la stessa ricorrente non aveva autorizzato il proprio tesserato Filippo Treno ad accedere all'impianto sportivo, ma è evidente dalla documentazione in atti che il sig. Filippo Treno, in costanza di squalifica, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di Giustizia non poteva ricoprire comunque alcun ruolo societario o federale per la gara, tale da permettere l'accesso all'impianto di gioco, ma lo stesso invece si trovava a svolgere e partecipare ad attività facenti comunque parte dello svolgimento della gara (riscaldamento pre-partita, appello tesserati HC Pistoia da parte degli arbitri, distribuzione maglie ai propri giocatori a seguito di cambio richiesto da squadra ospite).

Per tutti questi motivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 Regolamento Giustizia, Questo Giudice Sportivo Nazionale rigetta il ricorso del sodalizio H.C. Pistoia confermando la sanzione della squalifica per ulteriori due giornate al tesserato sig. Filippo Treno di cui al C.U. 127 del 01.05.2021 A.S. 2020/2021.

Dispone altresì l'incameramento della tassa federale per la presentazione dell'istanza.

Il Giudice Sportivo Nazionale
F.to Dott. Davide Labriola

Per la pubblicazione
Roma, 13 maggio 2021

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta

